



Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

**REGOLAMENTO
PER IL RICONOSCIMENTO
E LE MODALITÀ DI TENUTA
DELL'ELENCO
DELLE ASSOCIAZIONI
SCIENTIFICHE DI BIOLOGI**

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

ARTICOLO 1 - OGGETTO

ARTICOLO 2 - AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

ARTICOLO 3 - REQUISITI DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

ARTICOLO 4 - DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO

ARTICOLO 5 - PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

ARTICOLO 6 - VIGILANZA E REVOCA DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

ARTICOLO 7 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

ARTICOLO 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni scientifiche operanti nelle materie di competenza dei biologi (di seguito l' "Elenco"), istituito con regolamento approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi n. 87 del 25 maggio 2018, in vigore ai sensi della Determina del Commissario Straordinario della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (di seguito "FNOB") n. 2 del 15 dicembre 2022.

ARTICOLO 2

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

1. L'Elenco è tenuto dal Comitato Centrale della FNOB, che ne cura l'aggiornamento costante.
2. L'Elenco è pubblicato sul sito web istituzionale della FNOB.

ARTICOLO 3

REQUISITI DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

1. L'iscrizione nell'Elenco è riservata alle associazioni che dimostrino:
 - a) di essere regolate da uno statuto che preveda, tra gli scopi dell'associazione, la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento nelle materie di competenza dei biologi;
 - b) che il legale rappresentante sia un biologo e che il numero degli iscritti biologi sia pari o corrispondente almeno ai due terzi del numero totale. Il numero totale degli iscritti deve comunque essere verificabile e significativo su base nazionale e/o regionale tenuto conto del settore di interesse;
 - c) di avere una sede nazionale e/o regionale tale da assicurarne la unitarietà di indirizzo;
 - d) di essere regolate da un ordinamento interno a base democratica;
 - e) di assicurare l'offerta formativa e di organizzare le attività per l'aggiornamento nelle materie di competenza attraverso strutture centrali organizzative e tecnico-scientifiche adeguate, che ne garantiscano la rilevante scientificità;
 - f) di non avere scopo di lucro e di assicurare la gratuità delle attività formative, ferma restando la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione di eventi formativi;
 - g) di aver organizzato e realizzato, nell'anno precedente la richiesta di riconoscimento, significativa attività formativa nel settore di interesse e di essere in grado di organizzare e realizzare, a partire dall'anno successivo alla richiesta di riconoscimento, corsi di formazione patrocinati dalla FNOB.

ARTICOLO 4

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO

1. La domanda di iscrizione, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inviata **esclusivamente** mediante posta elettronica certificata ("PEC"), all'indirizzo protocollo@cert.fnob.it, indicando nell'oggetto la seguente dicitura: "DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE".
2. Alla domanda deve essere allegata documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3. Il possesso di tali requisiti può essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000. La FNOB si riserva, in ogni caso, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e di richiedere alle associazioni scientifiche, anche al fine di verificare la permanenza dei requisiti stessi, i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova utili a tale accertamento.
3. Alla domanda devono, in ogni caso, essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione;
 - b) copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato;
 - c) programma delle attività svolte e/o che si intendono organizzare nell'anno in corso.

ARTICOLO 5

PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. La FNOB, ricevuta la richiesta di iscrizione, delibera con provvedimento motivato, previa istruttoria degli uffici indicati con disposizione del Presidente, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.
2. Nell'ambito del relativo procedimento, gli uffici valutano la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; possono richiedere integrazioni in via istruttoria, anche convocando i rappresentanti dell'associazione richiedente. In tale eventualità, il termine di cui al comma 1 è sospeso fino a quanto l'associazione non avrà provveduto a riscontrare la richiesta di integrazione.
3. Le associazioni le cui domande sono state rigettate possono presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di rigetto.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'associazione iscritta nell'elenco ha l'onere di attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000, la persistenza dei requisiti di cui all'articolo 3. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dall'elenco.

ARTICOLO 6

VIGILANZA E REVOCA DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. La FNOB esercita la vigilanza sulla permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sulle attività formative; a tal fine può richiedere in qualsiasi momento informazioni e disporre controlli ispettivi.
2. La FNOB può, previa audizione dei rappresentanti delle associazioni e con

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

provvedimento motivato, revocare la iscrizione nell'elenco qualora l'associazione perda uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, ovvero non rispetti quanto previsto all'articolo 5, comma 4.

3. L'associazione alla quale viene revocata l'iscrizione nell'elenco può presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di revoca.

ARTICOLO 7

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito della FNOB.

2. A partire da tale data il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento in materia adottato dall'Ordine Nazionale dei Biologi in vigore ai sensi della Determina del Commissario Straordinario della FNOB n. 2 del 15 dicembre 2022.